



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.

Rep. Atti n. *71/w* del 25 luglio 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 25 luglio 2019;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" il quale ha previsto che attraverso le DAT ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;

VISTO l'articolo 1, comma 418 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020), il quale ha contemplato l'istituzione presso il Ministero della salute della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

VISTO il successivo comma 419 del medesimo articolo 1, il quale demanda ad un successivo decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il compito di stabilire le modalità di registrazione delle DAT presso la suddetta banca dati;

VISTA la nota pervenuta all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato - Regioni il 7 giugno 2019, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di decreto indicato in oggetto, ai fini dell'espressione della prevista intesa;

VISTA la nota del Segretario generale dell'ANCI del 9 aprile 2019, nella quale si richiedeva di sottoporre il provvedimento alla Conferenza Unificata per l'acquisizione di un parere da parte degli enti locali, atteso il coinvolgimento, tra i soggetti che alimentano la banca dati, degli ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti o loro delegati;

VISTA la nota del 12 giugno 2019, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il provvedimento, oltre che alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche alle Autonomie locali per l'espressione di un apposito parere;



AP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 20 giugno 2019 è stato rinviato, per approfondimenti, su richiesta delle Regioni e delle Autonomie locali;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 10 luglio 2019, a cui hanno partecipato rappresentanti delle Amministrazioni, delle Regioni ed Enti locali, e nel corso della quale, a seguito di un approfondito dibattito, si è convenuto su un nuovo testo del provvedimento in parola, trasmesso dal Ministero della salute in data 17 luglio 2019;

VISTA la nota in data 18 luglio 2019, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha provveduto a diramare il suddetto testo definitivo;

VISTA la nota del 23 luglio 2019, diramata il 24 luglio, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso un documento contenente osservazioni al testo del provvedimento;

VISTA la nota del 24 luglio 2019, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha articolato controdeduzioni in merito alla nota del Ministero dell'interno;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole, mentre l'ANCI, anche a nome dell'UPI, ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle raccomandazioni contenute nel documento consegnato in corso di seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento e relativo disciplinare tecnico.

MP
Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani


A



25 luglio 2019
Della

CONFERENZA UNIFICATA del 25 luglio 2019

Punto 4)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della Salute concernente la Banca Dati Nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Legge 22 dicembre 2017 n. 219)

Facendo seguito a quanto discusso e condiviso in sede tecnica il 10 luglio u.s. si dà atto della disponibilità del Ministero della Salute ad ampliare gli strumenti di supporto telematico informativo nella fase di popolamento della Banca Dati Nazionale, che trova riscontro nella modifica concordata al testo del paragrafo 4.4 del disciplinare tecnico.

Tuttavia, non riscontrando altre variazioni significative al testo, nonostante si sia manifestata in sede tecnica grande preoccupazione per l'impatto sui Comuni derivante dall'attuazione della norma, sia in termini organizzativi, sia finanziari, soprattutto per la gestione del conferimento nella Banca Dati Nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento raccolte e conservate dai Comuni fino alla realizzazione della stessa, si ritiene di rilasciare un PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO ALL'ACCOGLIMENTO DELLE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

- definire delle modalità di gestione delle Disposizioni Transitorie di cui all'art. 10 semplici e meno onerose possibile per i Comuni, coinvolgendo l'ANCI e i Comuni in sede di definizione del testo del provvedimento del Ministero della Salute di cui all'art. 10 comma 1 del decreto in esame;
- aggiornare le indicazioni del disciplinare tecnico in base a quanto previsto dall'art. 9 del decreto oggetto di parere, semplificando quanto più possibile le informazioni contenute nel modulo elettronico di cui al paragrafo 7.1 dello stesso disciplinare tecnico, mantenendo i contenuti necessari per accertare la volontà del disponente, al fine di renderne più agevole e meno onerosa la compilazione da parte dell'ufficiale di stato civile;
- verificare con l'Agenzia per l'Italia Digitale che la Banca Dati Nazionale sia realizzata in conformità con le prescrizioni del Codice per l'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) e con le disposizioni del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione al fine di evitare ai Comuni ulteriori oneri non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. (art. 1, commi 512-520 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016).